

CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 02/69-1 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.			
Ord. n	352	del	02 settembre 2020
Prot. Gen.	n. <u>66835</u>		

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che con ordinanza n.339 datata 21 agosto 2020 è stata istituita la disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione in via Battisti lato mare altezza civico 14 per mt.5,00 lineari e in via G. Bruno lato Grosseto altezza civici 12-12/a-14 per mt.10,00 lineari, al fine di poter eseguire degli interventi di manutenzione della condotta fognaria;
- PRESO ATTO:
 - della nota n.66476 datata 01 settembre 2020, con cui il Servizio 3 Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del comune di Civitavecchia, chiede l'emissione di un provvedimento ordinatorio per la proroga dell'ordinanza citata al punto precedente, al fine di ultimare i lavori sulla condotta fognaria;
 - che nella medesima nota si indica che i lavori termineranno il 14 settembre 2020;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;
- VISTI:
 - gli artt. 5 comma 3° 7 11 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 datata 13 giugno 2019 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale e Viabilità";

ORDINA:

<u>PROROGA</u> dell'ordinanza <u>n.339 del 21 agosto 2020</u> fino alla data del <u>14 settembre 2020</u>, così come di seguito indicato:

dalle ore $\underline{17:00}$ del giorno $\underline{02}$ settembre $\underline{2020}$ fino alle ore $\underline{17:00}$ del giorno $\underline{14}$ settembre $\underline{2020}$, in:

- VIA BATTISTI, lato mare all'altezza del civico 14 per mt.5,00 lineari:
- <u>VIA BRUNO</u>, lato Grosseto all'altezza dei civici 12-12/a-14 per mt.10,00 lineari: l'istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione ad esclusione dei veicoli della ditta incaricata dei lavori e dell'A.C. a servizio degli addetti al controllo.

DISPONE

- 1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - al Servizio 3 Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali:
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
 - per il posizionamento della segnaletica di sosta vietata con rimozione almeno 48h prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione al Comando di P.L. del giorno e dell'orario di messa in opera della segnaletica stradale;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
 - alla soc. C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
- **2.** La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
- **3.** Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
- **4.** Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale.
- **5.** Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
- **6.** A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 Comandante del Corpo di Polizia locale 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI